

Esente dal bollo ai
sensi dell'art.17 del
D.Lvo n. 460 del
4.12.1997

Rep. n. ... del

(REG. CASO D'USO)

SCRITTURA PRIVATA

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO E LA
STELLA ALPINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DELL'ALTA
VALLE CAMONICA, AI SENSI DELL'ART.5, COMMA 1, DELLA LEGGE
8/11/1991, N. 381 PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI
SPAZZAMENTO STRADE, TAGLIO ERBA, CURA DEL VERDE
PUBBLICO E PICCOLE MANUTENZIONI AL PATRIMONIO
COMUNALE.**

L'anno DUEMILAVENTITRE, il giorno del mese di
..... in SAVIORE DELL'ADAMELLO presso la sede municipale

Tra

il **Comune di SAVIORE DELL'ADAMELLO** con sede in Via San Marco
n.19, 25040 SavioRE dell'Adamello (BS) C.F.: 00951760172, P.IVA:
00590990982, rappresentata ai sensi degli artt. 107 e seguenti del D.Lgs.
267/2000 dalla dott.ssa Silvia Luisa Ballarini nata a Breno (BS) il 29/01/1990
– Codice Fiscale BLLSVL90A69B149Z, domiciliato ai fini del presente presso
la sede dell'Ente, e che agisce nella qualità di Responsabile del Servizio,
come tale individuato e nominato con Decreto Sindacale n. 2 del
18/01/2023, il quale dichiara di agire in quest'atto esclusivamente in nome,
conto ed interesse del COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO Cod. Fisc.
00951760172, in seguito denominato semplicemente "Comune"

e

la "STELLA ALPINA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DELL'ALTA VALLE
CAMONICA" che di seguito per brevità verrà chiamata "STELLA ALPINA",

con sede in Via Val D'Avio n. 39/1 - 25050 TEMU' (BS) P.IVA 02840480988

e C.F. 02840480988 – REA Brescia n. 482799, iscritta nella sezione "B"

dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali in data 14/05/2007, iscritta al

n. A180328 nell'Albo delle Società Cooperative in data 29/01/2007, qui

rappresentata da Andrea Zampatti nato a Edolo il 30/09/1979 e residente a

Ponte di Legno in vicolo Plaz dell'Orto n. 6 codice fiscale

ZMPNDR79P30D391X presidente legale rappresentante

abilitato alla sottoscrizione del presente atto.

PREMESSO CHE

- con determinazione del Responsabile dell'Area tecnica n.

del è stato aggiudicato definitivamente, mediante

affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge

n. 120/2020, l'appalto del servizio di spazzamento strade, taglio erba,

cura del verde pubblico e piccole manutenzioni al patrimonio comunale

per un periodo di 13 settimane (c.a. dal 05/06/2023 al 31/08/2023), per

un importo netto da contratto pari a € i.v.a. inclusa, alla

cooperativa sociale " STELLA ALPINA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

DELL'ALTA VALLE CAMONICA ";

- con determinazione di cui sopra è stata altresì disposta la consegna

anticipata del servizio in via d'urgenza nelle more della stipula della

scrittura privata;

- con nota prot. n. in data, tramite PEC, è

stata comunicata, all'aggiudicatario, l'aggiudicazione definitiva, in

ottemperanza dell'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i;

- la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica - finanziaria e tecniche professionali è stata conclusa con esito positivo mediante la presentazione della documentazione di che trattasi tramite procedura telematica Aria-Sintel n.;
- che è stata acquisita, in luogo della comunicazione antimafia, la dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, sottoscritta dal legale rappresentante mediante la presentazione della documentazione di che trattasi tramite procedura telematica Aria-Sintel n.;
- la normativa di cui alla legge 08/11/1991, n.381 ed alla Legge Regionale 06/11/2015, n. 36, consente ai Comuni di affidare lo svolgimento di servizi o attività manutentive direttamente a Cooperative sociali di tipo "B" (anche derogando alla disciplina generale in materia di contratti della pubblica amministrazione) mediante la stipula di apposite convenzioni;
- la "STELLA ALPINA" in data 14/05/2007 ha conseguito l'iscrizione, al n. 566 nella sezione "B" dell'apposito Albo Regionale, tutt'oggi confermata;
- la " STELLA ALPINA " è dotata di adeguata organizzazione aziendale e di attrezzature tecniche sufficienti per assicurare lo svolgimento dei servizi comunali oggetto della presente;
- con l'affidamento delle attività oggetto della convenzione, il "Comune" e la " STELLA ALPINA " si pongono l'obiettivo di contribuire direttamente alla creazione di opportunità lavorative per le anzidette persone svantaggiate;

- per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la " STELLA ALPINA" svolge le attività dettagliatamente elencate nell'art. 4 dello Statuto che si intende qui richiamato;

Richiamati gli articoli 1, 2, 4, 5, e 9 della legge 381/1991 e la legge Regionale della Lombardia 06/11/2015, n. 36: *"nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della l.r. 18/11/2003, n.21"*;
tra le parti come sopra costituite

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 –Premesse

Le premesse formano parte integrante ed inscindibile della presente Convenzione, hanno natura di patto e funzione interpretativa.

Articolo 2 - Oggetto e Durata della Convenzione

La presente convenzione, che ha valore di contratto, disciplina i servizi di spazzamento strade, taglio erba e cura del verde pubblico in generale, piccole manutenzioni al patrimonio comunale, per l'anno 2023 (13 settimane).

Articolo 3 – Determinazione del Corrispettivo e modalità di pagamento.

Per lo svolgimento dei servizi il corrispettivo preventivato annuo è di € (...../.....), importo che verrà impegnato, fissando modalità e tempi con determinazione del Responsabile del Servizio.

Al fine di assicurare a " STELLA ALPINA" un flusso di risorse sufficienti per il pagamento delle retribuzioni del personale impegnato nei servizi, le fatture, previa acquisizione della relazione riassuntiva degli interventi eseguiti nel periodo fatturato dalla " STELLA ALPINA" da parte del Responsabile del Servizio, verrà pagata entro i 30gg successivi al suo ricevimento.

Il pagamento delle fatture è subordinato altresì alla verifica della regolarità della ditta aggiudicataria del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (art. 5, comma 2°, legge 25/01/1994 n. 82) – D.U.R.C.

Articolo 4: Ritardi nel Pagamento.

Per i ritardi nei pagamenti che superino i 30 giorni rispetto alle date prestabilite (sempre che tali ritardi non siano dovuti a formali contestazioni avanzate dal Responsabile del Servizio e/o procedimento circa la corretta esecuzione del servizio) il "Comune" si impegna a riconoscere alla " STELLA ALPINA" gli interessi di legge, salva la facoltà della risoluzione anticipata della convenzione di cui al successivo articolo 8.

Articolo 5: Obblighi di Esecuzione e Modalità Organizzative:

" STELLA ALPINA" si impegna:

- a) ad **organizzare** l'attività lavorativa, in forma autonoma, impiegando in essa anche persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91;
- b) ad **impegnare** per l'espletamento delle attività oggetto della Convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività.

	c) a nominare , quale Responsabile dello svolgimento delle attività, e,	
	quale responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone	
	svantaggiate, il Sig Coatti Costantino;	
	" STELLA ALPINA" si impegna a comunicare al "Comune" entro 30 giorni	
	l'eventuale sostituzione degli anzidetti referenti;	
	d) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute	
	nell'art.2 della Legge 381/91;	
	e) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori	
	subordinati, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle	
	risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali,	
	siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente	
	rappresentative o dal Contratto Nazionale di settore, e dagli eventuali	
	accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono	
	i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge,	
	ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza	
	di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi	
	in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;	
	f) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite, le condizioni	
	normative e retributive previste dal Contratto Nazionale del Lavoro delle	
	Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali	
	maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di	
	settore;	
	g) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme	
	vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (corsi	
	per la sicurezza, visite mediche, uso dei dispositivi di sicurezza);	

	h) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;	
	i) a dotarsi di apposita polizza assicurativa contro terzi per danni a persone e cose arrecati durante il servizio per un importo a garanzia di € 1.500.000.	
	j) a gestire i propri dipendenti in forma autonoma, facendo eseguire il servizio di pulizia rispettando le esigenze e le priorità impartite dall'ente;	
	k) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;	
	l) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo che saranno dettati dal Responsabile del Servizio e/o procedimento;	
	Articolo 6 – Progetti personalizzati di inserimento lavorativo	
	Il referente designato dalla " STELLA ALPINA" ed un rappresentante del "Comune" predisporranno, con la collaborazione dei Servizi Sociali dell'Azienda Territoriale dei Servizi alla Persona Unione dei Comuni, predisporranno qualora necessario, un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate inserite nel processo produttivo di cui alla presente convenzione.	
	Per ogni singolo soggetto inserito al lavoro verrà predisposto il progetto personalizzato previsto dalla legge 381/1991 e dal C.C.N.L.. Detto progetto	

sarà inviato alla Commissione Paritetica Provinciale di controllo e dovrà necessariamente indicare:

- la durata presumibile dell'inserimento;
- la periodicità dei momenti di verifica;
- l'importo della retribuzione che sarà soggetta a verifica trimestrale.

Articolo 7 – Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, il "Comune" potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della "STELLA ALPINA" e con i lavoratori svantaggiati.

Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla "STELLA ALPINA".

Il referente del "Comune" incaricato del controllo e della vigilanza rispetto all'attuazione dei contenuti della convenzione è il Sig.....;

Il "Comune" comunica alla "STELLA ALPINA" l'eventuale sostituzione del predetto referente entro 30 gg. dalla data di adozione del relativo provvedimento.

Articolo 8 – Risoluzione anticipata della Convenzione

La presente Convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a;

- grave inadempimento della "STELLA ALPINA" in ordine allo svolgimento delle prestazioni oggetto della Convenzione;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte del "Comune" per oltre tre mesi dalle scadenze indicate nel precedente l'articolo 3;

- riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 20% rispetto a quello previsto.

È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della "STELLA ALPINA" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, fatta salva la volontà da parte del "Comune", sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la Convenzione sino alla sua naturale scadenza.

La presente Convenzione può essere risolta di diritto dal "Comune" nel caso di reiterate inadempienze circa la corretta esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi oggetto della convenzione. L'esercizio di tale facoltà viene determinata dal Responsabile del Servizio del "Comune" con le seguenti modalità: le contestazioni dell'inadempimento devono essere fatte per iscritto ad assegnato un termine di esecuzione che non può essere inferiore a giorni due. Trascorso il termine senza che sia intervenuto l'adempimento il "Comune" provvede all'esecuzione in via sostitutiva con addebito delle spese sostenute e decurtazione sulle somme maturate dalla "STELLA ALPINA". Dopo che si siano registrati tre addebiti di inadempimento è in facoltà del Responsabile del Servizio dichiarare la risoluzione anticipata con contestuale liquidazione delle prestazioni parziali già eseguite dalla "STELLA ALPINA".

Articolo 9 – Risoluzione delle controversie

	Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa	
	all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto sarà devoluta alla	
	cognizione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri così nominati:	
	uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo o in	
	mancaza, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale	
	di Brescia	
	Il ricorso agli arbitri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine	
	di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.	
	Gli arbitri decidono in modo rituale quali mandatari delle parti ai sensi degli	
	articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile.	
	Il Collegio decide entro novanta giorni dall'accettazione dell'ultimo arbitro.	
	Le decisioni del Collegio sono definite salvo i casi per i quali la legge ne	
	consenta l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria.	
	Articolo 10. "Norma di comportamento di collaboratori e/o	
	dipendenti della ditta appaltatrice/concessionaria"	
	Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013	
	"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a	
	norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165",	
	l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a	
	qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto	
	degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto	
	compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente	
	contratto sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.	
	Articolo 11 – Trattamento dei dati personali	

I dati personali relativi al presente atto saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al contratto. ("Tutela privacy"). Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Saviore dell'Adamello, nella persona del Sindaco pro tempore.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la " STELLA ALPINA "

Andrea Zampatti (presidente)

Per il "Comune"

dott.ssa Silvia Luisa Ballarini